



CITTA' DI PIZZO

89812 - Prov. di Vibo Valentia

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Nazionale – Tel. 0963.533314 – Pec: comandovvuu.pizzo@asmepec.it ; e-mail: polizialocale@comune.pizzo.vv.it

Ordinanza n° 03/2024 - Dir. del 27.02.2024

Oggetto: Ordinanza in materia di viabilità. Aree di sosta riservate.

Il Responsabile del Settore

Richiamate le ordinanze in materia di viabilità che disciplinano l'accesso e la sosta negli spazi appositamente riservati ai veicoli privati dei residenti e domiciliati privi di posto auto nelle vie del centro storico;

Preso atto che le disposizioni ivi contenute, inerenti gli spazi di sosta nei Settori : "A" San Francesco, "B" Carmine, "C" Chiano/Poste, "D" Le Grazie, "E" Via Salomone Ex Tamoil, "F" Via Salomone Alta, "G" Castello, "H" Ex Municipio, "I" Seggiola, "L" Marina, posti al centro storico, ad alta densità abitativa soprattutto nel periodo estivo, presentano enormi criticità in quanto le stesse non tengono conto del rapporto "Spazio disponibile/Numero aventi diritto", generando un quotidiano disagio ai residenti quasi sempre impediti a rientrare presso la propria abitazione;

Ritenuto che tali criticità possono essere risolte mediante una diversa regolamentazione dell'accesso e della sosta nei Settori anzi citati che riconosca, priorità ai residenti anagraficamente o aver avviato il procedimento di iscrizione anagrafica e ai proprietari di abitazioni non residente, intestatari di autoveicolo o motoveicolo che non dispongano di garage o altra area privata idonea alla sosta di veicoli all'interno di detti Settori;

Recepiti in merito, gli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n° 28 del 19.10.2023, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Vigilanza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.L. n.285/1992 ed il relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. n.495/1992;

Visto l'art. 7, comma 9, del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 50, 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n.267, avente all'oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ordina

1). La revoca di tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza;

2). L'istituzione dei Settori sotto indicati, comprendente le vie e le Piazze a fianco specificate:

- **Settore "A" San Francesco:** Piazza San Francesco, C/so San Francesco, Vico Serbo, Via Gimma, Vico III° San Francesco, Vico Acque, Via Speranza;
- **Settore "B" Carmine:** Via Chiaravallori, Via Paladini, Via Posca, Piazza Alcalà, Largo Alcalà, Via Cornaglia, Vico I°, II° e III° Cornaglia, Via Indipendenza, Vico I°, II° e III° Indipendenza, Via Trinità, Vico I° e II° Trinità, Via San Giorgio, Scesa Ospedale, Via Napitìa, Via Incatenata;
- **Settore "C" Chiano/Poste:** Via Amodio, Piazza Procopio, Via Bardari, Via Beduini, Via Pescatori, Vico Leone, Via della fede, Vico delle Noci, Piazza San Giovanni, Via Gesù, Via Apostoli, Via Campanella, Vico IV° Gesù, Vico San Giovanni, Vico Mulini, Via Dedalo, Vico I° Dedalo, Via Bellavista, Via dei Venti, Vico Allegro, Largo Ferraro;
- **Settore "D" Le Grazie:** Via delle Grazie, Vico I° delle Grazie, Piazza della Repubblica, Via dei Venti, Via dei Martiri, Via Spina;
- **Settore "E" Via Salomone Ex Tamoil:** Largo Tamoil, Via M. Salomone (Convento/Ventura), Via Ranieli, Vico Torto, Via Traversa;

- **Settore "F" Via Salomone Alta:** Via San Sebastiano, Via M. Salomone (civico 210-214), Via Fontanelle, Vico Tagliatore, Via C. Capria, Via delle Rondini, Via Minotauro, Via Coste, Vico Forno, Vico Bene;
- **Settore "G" Castello:** Via Marconi, Via B. Musolino, Via Marincola, Via Savoia
- **Settore "H" Ex Municipio:** Via Roma, Vico I° e II° Armonia, Vico a Mare, Vico I° Napitia, Piazza Gen. Malta;
- **Settore "I" Seggiola:** Via Seggiola
- **Settore "L" Marina:** Via C. Colombo, Via V. Emanuele, Vico V. Emanuele, Via della Libertà, Via Savastano, Via Naviganti, Via P. Mare, Via D. Cardona, Vico Alba, Via del Sole, Via Carpentieri, Via Sanità e Largo della Monacella;

con posti auto/moto destinati ai residenti anagraficamente o aver avviato il procedimento di iscrizione anagrafica, ai proprietari o comproprietari di abitazioni (seconde case), agli affittuari di abitazioni con regolare contratto di locazione registrato, i quali risultano essere intestatari di veicolo o in uso esclusivo, e non dispongano di garage o altra area privata idonea alla sosta di veicoli all'interno di detti Settori;

3). Che gli stalli destinati alla sosta dei veicoli dei residenti siano caratterizzati ed evidenziati da segnaletica orizzontale gialla, nonché da specifica segnaletica verticale;

4). Che la fruizione degli stalli di sosta sia subordinata al rilascio di un'autorizzazione con validità annuale, contraddistinta con il Settore e il Numero di Targa del Veicolo, da rinnovare entro il 30 Gennaio dell'anno successivo;

5). Che i requisiti per avere diritto al rilascio dell'autorizzazione siano:

- a) essere residenti anagraficamente all'interno di uno dei Settori o aver avviato il procedimento di iscrizione anagrafica;
- b) essere non residenti ma, proprietari o comproprietari di abitazioni (seconde case);
- c) essere affittuari di appartamento con regolare contratto di locazione o comodato registrato;
- d) non essere in possesso di altra autorizzazione;
- e) il veicolo abbinato all'autorizzazione deve essere di proprietà o in uso esclusivo del residente;
- f) il veicolo ad uso esclusivo dell'avente diritto al rilascio dell'autorizzazione, deve essere dimostrato con atto formale, in caso contrario l'autorizzazione alla sosta può essere rilasciata per un periodo di gg.30;

6). Che sia previsto il rilascio di 1 (una) autorizzazione per un solo veicolo ad ogni avente diritto.

7). Che l'utilizzo dell'autorizzazione sia così regolamentata:

- a). l'autorizzazione, esposta sulla parte anteriore all'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno, autorizza la sosta del veicolo negli stalli appositamente segnalati all'interno del Settore residenti;
- b). l'autorizzazione consente di fruire di tutti gli spazi di sosta realizzati nella Settore interessato, senza prevedere diritti alla riserva del posto auto/moto;
- c). la mancata esposizione dell'autorizzazione, l'esposizione dell'autorizzazione non rinnovata o illeggibile per posizionamento o deteriorata, equivalgono alla mancanza dell'autorizzazione;
- d). si procederà al ritiro immediato dell'autorizzazione ove risulti non rinnovata entro i termini previsti, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;

8). Il divieto di sosta permanente negli stalli di cui al punto 3 (tre) eccetto i veicoli:

- muniti di autorizzazione di cui al punto 4 (quattro);
- adibiti a servizi di Emergenza e di Soccorso;
- delle Forze di Polizia Statale e Locale;
- dei Vigili del Fuoco;
- della Protezione Civile;
- dei medici in visita domiciliare;
- dei servizi funebri qualora l'abitazione del defunto/a si trovi all'interno di uno dei Settori suddetti;

9) Il divieto di sosta dalle ore 20:30 alle ore 24:00, a tutti i veicoli non in possesso di autorizzazione, nel parcheggio denominato "Largo della Monacella";

10). Che i veicoli autorizzati, qualora, per motivi vari la via o la Piazza di collegamento con il proprio Settore di sosta e l'arteria principale, è interdetta alla circolazione, possono transitare nonostante il divieto per raggiungere o lasciare l'area del Settore, salvo diverse disposizioni degli operatori preposti al controllo.

11). **Il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;**

12). **Al Settore Manutenzione dell'U.T.C., l'installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente;**

Avvisa

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione dalla pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, al T.A.R. della Calabria, ai sensi della L. 06/12/1971 n°1034, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/199 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199.

Dispone

*Che copia della presente ordinanza venga portata a conoscenza al pubblico mediante la pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, nonché trasmessa per l'esatta osservanza al **Comando di Polizia Locale** e al **Comando Stazione Carabinieri di Pizzo***



*Il Responsabile del Settore
(Com.te P.L. Giulio DASTOLI)*

